



Comunicazione UFRC 2/21

5 marzo 2021

Cambiamento di prassi e adattamento delle linee guida sui nomi e le ditte

1 Contesto, scopo della comunicazione

- 1 Lo scopo della presente comunicazione è quello di introdurre una modifica della prassi concernente, da un lato, la verifica dell'identità delle ditte e, dall'altro, i nomi e le sigle delle organizzazioni internazionali protette. Essa mira ad emanare nuove versioni delle direttive dell'UFRC relative alle ditte¹ che stabiliscono queste nuove pratiche e riprendono le modifiche già decise nelle comunicazioni UFRC 1/16 e 1/19.

2 Cambiamento di prassi per quanto riguarda la verifica dell'identità delle ditte

2.1 Verifica del Controllo federale delle finanze

- 2 Nell'ambito della verifica dell'affidabilità dei dati del registro di commercio pubblicata nell'aprile 2018, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha raccomandato all'UFG/UFRC di integrare un'analisi dei rischi nel suo approccio di convalida dei dati, in modo da dare priorità alle sue azioni e assegnare le risorse in modo efficiente. Il CDF ha inoltre raccomandato di esaminare le possibilità di semplificazione dell'ambiente informatico del registro di commercio per razionalizzare i costi, garantendo al contempo un'elaborazione dei dati sicura e semplificata.²
- 3 Nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni del CDF, l'UFRC ha deciso di rivedere la sua prassi relativa all'identità delle ditte, per poter automatizzare e semplificare le misure di controllo.

2.2 Competenza dell'UFRC relativa alla verifica dell'identità delle ditte

- 4 La competenza delle autorità del registro di commercio per la verifica dell'identità delle ditte si basa sugli articoli 944 e 955 del CO. Secondo tali disposizioni, le autorità del registro di com-

¹ L'UFRC ha emesso due direttive relative al diritto delle ditte: L'Istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi del 1° luglio 2016 e la Direttiva interna concernente l'esame dell'identità delle ditte del 1° luglio 2016 (www.zefix.ch > Pubblicazioni UFRC > Diritto delle ditte commerciali).

² Ufficio federale delle finanze, Verifica dell'affidabilità dei dati del registro di commercio, Ufficio federale del registro di commercio, 16 aprile 2018, raccomandazioni 5 e 1 (www.efk.admin.ch > pubblicazioni > Giustizia e polizia).

mercio devono richiedere d'ufficio alle parti interessate di rispettare le disposizioni sulla formazione delle ditte, in particolare il divieto di trarre in inganno e di ledere un interesse pubblico. Poiché la ditta deve permettere di identificare un'impresa o una società, esiste un interesse pubblico a non avere due ditte identiche nel registro di commercio. Le autorità del registro di commercio devono quindi verificare se una nuova ditta è identica a una ditta già iscritta.³

- 5 Il rischio di indurre in errore ("Täuschungsgefahr") si distingue dal rischio di confusione ("Verwechslungsgefahr"). Se una nuova ditta sia sufficientemente diversa da una già iscritta (art. 956 e 951 CO) è una questione di protezione delle ditte (art. 956 CO) che deve essere decisa dal tribunale competente su richiesta delle persone interessate. Di conseguenza, non spetta alle autorità del registro di commercio rifiutare una notificazione di iscrizione per il motivo che esiste una similitudine - seppur grande - tra due ditte.⁴
- 6 L'UFRC è l'autorità competente ad effettuare il controllo d'identità delle ditte. Questa competenza, che non gli è espressamente conferita dall'ORC, è giustificata da motivi pratici, poiché l'UFRC è responsabile della tenuta del registro centrale delle persone giuridiche (art. 13 ORC), che consente di effettuare un controllo d'identità per tutte le entità iscritte in Svizzera.⁵ Il controllo da parte dell'UFRC avviene nell'ambito della procedura di esame e di approvazione delle iscrizioni presentate dagli uffici cantonali (art. 32 ORC). Per garantire un controllo obiettivo, l'UFRC ha stabilito i criteri di cui tener conto nell'esame dell'identità in una direttiva interna per i suoi collaboratori (la "Direttiva interna 2016").⁶

2.3 Pratica attuale

- 7 Nella sua prassi attuale, l'UFRC ritiene che l'esame dell'identità non si limiti all'identità assoluta della sequenza dei segni, ma debba tener conto dell'impressione generale prodotta dai suoi diversi elementi.⁷ Interpreta quindi in maniera relativamente ampia il divieto di identità. Questa interpretazione si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 944 CO, secondo la quale il divieto di inganno viene valutato sulla base dell'impressione che la ditta produce su un pubblico svizzero medio e deve essere esaminato alla luce delle circostanze del caso concreto e non in modo astratto. Tuttavia, le sentenze che hanno dato origine a questa giurisprudenza non riguardano casi di identità di ditte, ma piuttosto, ad esempio, di inganno in relazione all'attività dell'impresa.⁸
- 8 La direttiva interna 2016 contiene un elenco di elementi e particolarità che non sono sufficienti per distinguere due ditte e che pertanto non dovrebbero essere presi in considerazione per l'esame dell'identità (elementi e particolarità senza carattere distintivo).
- 9 I collaboratori dell'UFRC effettuano la verifica dell'identità delle ditte consultando il registro centrale. Una ricerca automatica permette di identificare le ditte con sequenze di lettere identiche, indipendentemente da lettere maiuscole, spazi, segni di interpunzione, segni diacritici e varie aggiunte. Tuttavia, gli altri elementi menzionati nella direttiva interna 2016 non possono essere presi in considerazione da una ricerca automatica e devono essere sottoposti a un controllo manuale. Per ogni nuova ditta, i collaboratori dell'UFRC devono quindi verificare se esiste un'identità derivante dall'inversione di elementi o dall'inserimento di numeri o termini che possono essere scritti in modo diverso.

³ DTF 55 I 189; IVAN CHERPILLOD, CR-CO II, ad art. 955 n° 2.

⁴ ATF 123 III 220, consid. 4b; FLORIAN ZIHLER, Verwechselbarkeit und Identität von Firmen im Handelsregisterwesen, in REPRAX 3/17, p. 116 ss, p. 119; MARTINA ALTENPOHL, BSK OR II, art. 955 n° 2.

⁵ RINO SIFFERT, BK, Die Geschäftsfirmer, ad art. 955 n° 3 e ref. cit.

⁶ Vedi nbp 1.

⁷ Direttiva interna 2016, n° 10.

⁸ DTF 113 II 280, consid. 3; CHERPILLOD, CR-CO II, art. 944 n° 16 et réf. cit.

- 10 Secondo il numero 20 della direttiva interna 2016, l'inversione di elementi identici può, a seconda delle circostanze, non essere sufficiente per distinguere due ditte, in particolare quando le ditte mantengono lo stesso significato ("Pochon Construction SA" = "Construction Pochon SA"). L'identità deve invece essere negata quando gli elementi fantasiosi non hanno un senso specifico ("Flixix Tix SA" ≠ "TIXFLIXI Sàrl"). L'applicazione di questa regola richiede un esame del significato della ditta e dei suoi elementi costitutivi, che spesso lascia spazio all'interpretazione (ad esempio, la ditta "uno studio" ha lo stesso significato di "studio 1"). In alcuni casi, un elemento può avere diversi significati o essere considerato come pura fantasia ("Pro", "Immo", "Pharm", ecc.). L'esistenza di un caso di identità dipenderà quindi dal significato attribuito (cosa significano gli elementi che compongono la ditta "FOXBOX", la ditta è identica a "Box Fox"?). Anche l'individuazione degli elementi invertiti può dare adito a discussioni ("TRADECO" è composto dai termini "TRADE" e "ECO" o da "TRADE" e "CO"?).

2.4 Nuova prassi

- 11 Le regole esistenti sull'inversione degli elementi lasciano molto spazio all'interpretazione. L'UFRC ha pertanto deciso di modificare la sua prassi e di adattare la sua direttiva per migliorare l'efficacia del controllo dell'identità e garantire una maggiore prevedibilità delle sue decisioni.
- 12 D'ora in poi, l'inversione degli elementi non porterà più a casi di identità ("Pochon Costruzioni SA" ≠ "Costruzioni Pochon SA").
- 13 Questa nuova prassi, basata su un'interpretazione più restrittiva del concetto di identità delle ditte, è in linea con le disposizioni di legge e la giurisprudenza di cui sopra.

2.5 Adattamento della direttiva interna sul controllo dell'identità

- 14 La regola sull'identità di cui al numero 20 è stata soppressa e non compare nella nuova versione della direttiva interna sulla verifica dell'identità delle ditte.

3 Cambiamento della prassi relativa ai nomi e alle abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette

3.1 Prassi corrente

- 15 Secondo i numeri 45 a 47 della direttiva del 1° luglio 2016 relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi, i nomi e le abbreviazioni di organizzazioni internazionali possono figurare nella ditta solo con l'autorizzazione scritta dell'organizzazione interessata oppure quando essi hanno più significati e, in combinazione con altri elementi, è escluso qualsiasi rischio di allusione a un'organizzazione internazionale.
- 16 Alcune sigle protette corrispondono a termini solitamente utilizzati per indicare un campo di attività. È il caso, ad esempio, dell'abbreviazione "FIT" ("International transport forum") utilizzata per descrivere le attività legate al fitness o allo sport in generale, o l'abbreviazione "BIT" ("Bureau international du travail") nel settore informatico. È auspicabile che questi termini possano comparire in una ditta, non solo quando la ditta esclude qualsiasi rischio di allusione ad un'organizzazione internazionale, ma anche quando risulta chiaramente dallo scopo sociale che essi sono utilizzati nel senso inteso dall'entità giuridica. In questo caso, un'autorizzazione scritta dell'organizzazione interessata è una formalità eccessiva. Un allentamento della pratica in questo senso è quindi giustificato.

3.2 Adattamento della direttiva sulla formazione delle ditte

17 Il numero 47 della direttiva relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi è formulato come segue:

47 Le denominazioni protette possono essere utilizzate in una ditta senza autorizzazione dell'organizzazione in questione, se hanno più significati e se in combinazione con altri elementi figuranti nella ditta o risultanti dallo scopo sociale è escluso qualsiasi rischio di allusione a un'organizzazione internazionale.

Esempi:

Amesso: «International Christian Aid Fondation»; «Computop bit & byte Sàrl»; «Petroplus Oil SA»; «Un autre monde SA»; «studio uno Sàrl»; «Who knows whom SA»; «TOP FIT centre de fitness SA»; «SC Stefan Cachin Sàrl».

Non è ammesso in assenza di elementi che escludano un riferimento all'organizzazione internazionale interessata: «SC services AG»; «bit direct foundation».

4 Integrazione di precedenti modifiche della direttiva sulla formazione delle ditte

18 In conformità all'adattamento annunciato nella Comunicazione UFRC 1/16, il numero 48 della direttiva relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi è formulato come segue:

2.2.3 Designazioni ufficiali

48 Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale» e tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. (art. 6 LPSt). Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate soltanto da enti giuridici che esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).

Esempi:

Non ammesso per enti giuridici privi di relazioni con l'autorità: «Servizio del Parlamento Sagl», «Polizia SA», «Ufficio fallimenti e liquidazioni SA», «cassa di risparmio federale SA», «Swiss Federal Trust SA».

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate in una ditta in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 9 cpv. 3 LPSt).

Esempi:

Amesso: «Ostello dei tre confederati Sagl»; «Hammer Veicoli Comunali SA».

- 19 Un nuovo numero 48a è stato aggiunto mediante la comunicazione OFRC 1/19. Per motivi di sistematica, la regola è stata spostata al capitolo 2.1.1.2 Riferimento ad un'attività soggetta ad autorizzazione ed è quindi riportata sotto un nuovo numero 6a:

6a La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole (art. 13 cpv. 1 LIsFi). Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o unite ad altri termini, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Esempio:

Non ammesso: „Stryk società di intermediazione mobiliare“, „Mercia Trustee SA“.

5 Abrogazione delle direttive del 1° luglio 2016 ed entrata in vigore delle nuove direttive

- 20 La direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio del 1° luglio 2016 relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi e la direttiva interna del 1° luglio 2016 concernente l'esame dell'identità delle ditte sono abrogate e sostituite da nuove direttive.
- 21 Le nuove direttive sono pubblicate su Internet ed entrano in vigore il 1° aprile 2021.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin